

45538-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Stefano Mogini	- Presidente	N. sent. sez. <u>1781</u>
Orlando Villoni	- Relatore	CC 15/10/2019
Anna Emilia Giordano		N. 26127/2019
κ. Silvia Giorgi		
Maria Sabina Vigna		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) (omissis) , n. (omissis)
- 2) (omissis) , n. (omissis)

avverso l'ordinanza n. 47/15 TL del Tribunale di Gorizia del 12/11/2015

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R. Aniello, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. (omissis) , che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'd' or similar character.

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento disposto da questa Corte di Cassazione (sent. n. 1475 del 10/03/2015 della Seconda Sezione Penale), il Tribunale di Gorizia ha confermato in larga parte il decreto di sequestro preventivo, disposto a fini di confisca dal PM in sede e convalidato dal GIP, di somme di denaro contante e di titoli di investimento nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis), nelle rispettive qualità di amministratori o rappresentanti di diritto e/o di fatto delle società (omissis) srl e (omissis) S.r.l. e come tali provvisoriamente accusati, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 81, 316 *ter* cod. pen.


Il Tribunale ha osservato che a dispetto dell'annullamento disposto dalla Corte di legittimità sul tema dei limiti temporali di applicazione del sequestro per equivalente, quello eseguito nei confronti di (omissis) e (omissis) è in realtà un sequestro diretto, riguardante somme di denaro rinvenute su conti correnti o titoli di investimento intestati agli indagati.

Il Tribunale ha, pertanto, concluso per l'irrelevanza del tema del *tempus commissi delicti* concernente l'applicabilità della confisca per equivalente e del sequestro preventivo alla stessa finalizzato in relazione all'epoca di entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 che ha modificato l'art. 322 *ter* comma 1 sec. parte cod. pen., trovando nella specie applicazione la prima parte del comma 1 della previsione normativa; il Tribunale ha, invece, disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di titoli di investimento acquistati nel 2006 e quindi in epoca anteriore rispetto a quelle di commissione del reato.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli indagati, i quali con un unico motivo lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 2 e 322 *ter* cod. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. nonché l'inosservanza dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen., atteso che il giudice di rinvio non si è uniformato alle indicazioni di carattere giuridico contenute nella sentenza di annullamento.

I ricorrenti deducono anche la violazione dell'art. 316 *ter* cod. pen., allegando che la quota mensile dei contributi illegittimamente percepiti per l'anno 2012 ammonta a circa 3.600,00 Euro, inferiore alla soglia di punibilità prevista dal comma 2 dell'art. 316 *ter* cod. pen.

Sostengono, inoltre, che il Tribunale, pur qualificando il sequestro eseguito come diretto e non per equivalente, ha erroneamente interpretato il principio, legittimandolo nei confronti di soggetti diversi dal diretto percettore del profitto (le società commerciali) ed in assenza di prova del nesso di derivazione da quest'ultimo, presumendo che le somme sequestrate dagli indagati fossero co-



munque provenienti dalle attività delle società.

Deducano per contro che deve essere affermato il principio che in caso di reati che abbiano portato un profitto illecito ad una persona giuridica, il sequestro diretto è solo quello avente ad oggetto denaro o beni fungibili che siano nella disponibilità della persona giuridica stessa oppure che siano nella disponibilità di altre persone, a condizione che sia tracciabile il processo di trasformazione del profitto del reato.

3. Con successiva memoria depositata il 27 settembre u.s., i ricorrenti evidenziano che stando alla stessa imputazione, il profitto è stato realizzato da quattro società sotto forma di risparmio ovvero di minor esborso di contributi previdenziali INPS e che in tal caso il sequestro può avvenire soltanto nella forma per equivalente, citando a sostegno diverse pronunce di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

2. In maniera puntuale e pertinente ii ricorrenti hanno dedotto che, pur qualificando il sequestro eseguito come diretto e non per equivalente (secondo le indicazioni, peraltro, fornite dallo stesso giudice di legittimità in sede di annullamento con rinvio), il Tribunale ha erroneamente interpretato il principio, legittimandolo nei confronti di soggetti diversi dalle società commerciali che vanno individuate come i diretti percettori del profitto e senza fornire motivazione convincente dell'esistenza di prove di un nesso di derivazione da quest'ultimo, presumendo in definitiva che le somme sequestrate agli indagati provengano con certezza dall'attività svolta dalle società di riferimento ((omissis) srl e (omissis) S.r.l.).

L'assunto appare corretto.

Nel caso di reati che abbiano generato un profitto illecito a favore di una determinata persona giuridica, com'è quello in esame qualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 316 *ter* cod. pen. sotto forma di indebito risparmio di contributi previdenziali INPS consumato mediante presentazione di false auto certificazioni all'ente previdenziale, il sequestro diretto è quello avente ad oggetto il denaro o beni fungibili ricadenti nella disponibilità immediata della persona giuridica stessa o anche di terze persone, a condizione, tuttavia, che sia tracciabile in questo caso il processo di trasformazione del profitto stesso.

Dal decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Gorizia emerge, del resto, che le citate società commerciali riconducibili ai ricorrenti sono direttamente accusate dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 *ter* d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai vari reati ipotizzati (artt. 416, 640 commi 1 e 2 e 316 *ter* cod. pen.) e come anzidetto, la struttura del reato penale evidenzia che esse sono quelle ad avere beneficiato in via immediata delle condotte in addebito.

Quando è la persona giuridica a risultare formalmente beneficiaria del profitto del reato, derivante da condotta ascrivibile al suo legale rappresentante, così come avviene in reati di analoga struttura come quelli di natura tributaria <il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui dispone la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell'imputato> (Sez. 3, sent. n. 43816 del 01/12/2016, dep. 22/09/2017, Di Florio, Rv. 271254).

Secondo i principi che informano l'ordinamento penale, è la persona fisica che commette materialmente il reato ma se lo commette in favore di una persona giuridica è questa a beneficiare del profitto, sicché il sequestro diretto è quello eseguito nei confronti di quest'ultima, mentre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore <può essere disposto nei confronti dello stesso solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato> (Sez. 4, sent. n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238).

Nei confronti degli amministratori della società si può, dunque, procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (da cui le reiterate doglianze dei ricorrenti sul punto) oppure alla confisca diretta del profitto del reato a condizione, però, che se ne dimostri il passaggio nella disponibilità degli amministratori.

Con riferimento al sequestro per equivalente, peraltro, la Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione ha già fatto rilevare l'operatività del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 2, comma 4 cod. pen.) atteso il carattere prevalentemente sanzionatorio (giurisprudenza univoca) della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, particolarmente rilevante nella fattispecie in cui i contributi non versati nella parte finale dell'anno 2012 costituiscono una minima frazione di quelli oggetto di complessiva contestazione.

Allora il Tribunale ha argomentato nel senso del carattere diretto nei confronti degli indagati, in quanto amministratori di diritto o di fatto di quelle società, della

confisca cui il sequestro in atto è finalizzato, limitandosi sul punto a rilevare che "non v'è motivo per escludere che le somme sequestrate presso i conti correnti degli odierni indagati [provengano] proprio dall'attività sociale anzidetta, atteso altresì che non risulta configurabile alcuna fonte alternativa a siffatta provvista".

L'argomentazione si atteggia, peraltro, a mera tautologia, a fronte di una fattispecie come quella in esame in cui il profitto è costituito dal mancato esborso periodico di somme di denaro in tesi d'accusa indebito e senza indicare elementi concreti atti a dimostrare che i beni fungibili sequestrati costituiscano il reimpiego del profitto di cui hanno beneficiato le società commerciali, come del resto indicato dalla stessa pronuncia di annullamento con rinvio (pag. 5 di Sez. 2 sent. n. 11475/15 (omissis) e altri) con il richiamo espresso o implicito della copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6, sent. n. 7896 del 15/12/2017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482; Sez. 6, sent. n. 15923 del 26/03/2015, PM in proc. Antonelli e al., Rv. 263124; Sez. 6, sent. n. 21327 del 04/03/2015, Antonelli, Rv. 263482; Sez. 5, sent. n. 16008 del 12/02/2015, PM in proc. Capriotti e al., Rv. 263702; Sez. 2, sent. n. 14600 del 12/03/2014, Ber Banca Spa, Rv. 260145; Sez. 6, sent. n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613).

3. Spetta, dunque, al Tribunale di Gorizia, cui gli atti vanno nuovamente restituiti previo annullamento dell'ordinanza impugnata, evidenziare quegli elementi concreti atti ad indicare che le somme di denaro e gli altri beni fungibili in sequestro costituiscono con ragionevole certezza reimpiego del profitto di cui hanno beneficiato le società commerciali riferibili ai ricorrenti sotto forma di omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti e non hanno, invece, avuto diversa destinazione (a mero titolo di esempio pagamento fornitori, pagamento dipendenti, pagamento creditori, investimenti, etc.).



P. Q. M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gorizia.

Così deciso, 15 ottobre 2019

Il consigliere estensore

Orlando Villoni



Il Presidente

Stefano Mogini

